



## A PROPOSITO DELLA LEGGE N. 56 DEL 1989<sup>1</sup>

**Giacomo B. Contri**

L'imperatore del mondo, Grande Fratello per chi preferisce, decreta che saranno riconosciute quelle religioni che accetteranno di autodefinirsi in base a una comune definizione di religione, necessariamente minima. Tale definizione, egli non la impone, e nemmeno la propone. Formalmente è mite, disponibile, sembra democratico. In realtà non saprebbe né proporla né imporla: lui sa che non esiste. La diano liberamente i rappresentanti di quelle religioni che vorranno figurare nell'Albo. Anzi, pretende di meno: prevedendo, neppur tanto le resistenze che incontrerà, quanto le complicazioni cui l'Albo andrebbe incontro – come affiancare al breve elenco delle grandi religioni storiche, quello sterminato delle più minute sette? – si accontenterebbe, dopo una pausa di riflessione, che le religioni come tali restassero sovrane, fuori elenco, e di fare più semplicemente un Albo dei religiosi, in cui potranno confluire, a titolo personale, i religiosi delle diverse religioni, sempre alla condizione suddetta, quella di definirsi religiosi secondo una comune minima definizione di religione. Non esistendo una tale definizione, sarà sufficiente che sia supposta: l'iscrizione all'Albo farà supposizione.

L'Imperatore è un genio.

Magari, anzi senz'altro, è un oligofrenico, un genio informatico, ma un genio. S'intenda bene: un genio di tipo nuovo, un neo-genio. Con questo semplice e umile gesto senza sforzo apparente né imposizione, egli compie un atto che non è solo politico,

---

<sup>1</sup> Apparso su "il Sabato" del 25 marzo 1989.

ma scientifico (ancora: neo-scientifico, in-vece, al posto della scienza). Infatti, ottenere un risultato classificatorio, e classificare è conoscere (e fare a un tempo), in questo caso conoscere che cosa è o non è religione: religioni sono tutte quelle iscritte all'Albo delle religioni. Che è anche un modo per dividere e imperare: infatti certi religiosi vi si iscriveranno, altri no. Sociologia e storia delle religioni finalmente realizzate. Scienza e potere finalmente unificati. Professore, sarai contento.

Osserviamo che questa legge Ossicini delle religioni non è una legge – non lo può essere, perché non vi è definito che cosa è religione, parola dunque che riguarda con caliginoso arbitrio tutti e nessuno –, e, in subordine, non è nemmeno una legge giudicabile come una legge ingiusta secondo la problematica classica della legge ingiusta. È una legge... fuorilegge, un progresso nell'illegalità.

Notevole, poi, il momento sanzionatorio, o penale, di una tale legge. Essa non può stabilire una sanzione, perché non può definire né i comportamenti né i soggetti cui la legge e dunque la sanzione dovrebbe riferirsi per essere una legge. Tutto ciò sembrerebbe semplicemente ridicolo, come il coltello senza manico e senza lama: voglia il cielo che sia così. Ma potenzialmente e minacciosamente potrebbe non essere così. La sanzione implicata da una tale non-legge può solo essere extragiuridica, e la sua fonte possibile è l'ambiente manipolato, l'opinione guidata, la psicologia collettiva: si chiama linciaggio, morale almeno. Neosquadacce all'orizzonte, per chi non si allega «liberamente» all'Albo delle religioni: ossia, non per chi resta fuori dalla legge, ma per chi, volendo restare fedele a una legge, non si iscrive nell'illegalità di questa non-legge.

Tutto ciò é fantapolitica (fino a un certo punto; inoltre si sa che la fantapolitica, come la fantascienza, spesso vede giusto). Mentre è ciò che è formalmente già accaduto con la strana neo produzione giuridica di questa non-legge di cui si sta discutendo, la Ossicini della psicologia.

La parola-chiave in questo caso è «psicoterapia». A dire il vero, converrebbe fare un affondo anche sulla parola «psicologia», ma qui mi limiterò alla prima.

Semberebbe una paroletta senza problemi (= terapia psichica), anzi questo é uno dei «fatti» che si é cercato di sfruttare. Solo per fare un po' di spessore, osservo che una traduzione di essa é «cura d'anime»: vi pare poco? (in questa osservazione ho un illustre precedente). Cura d'anime laica, certo, ma tale é.

La «Legge» che trattiamo, tratta questa parola precisamente come nella mia precedente fantasia politico-giuridica: senza assegnarle, senza riconoscerle – anzi secondo me persino disconoscendole – qualsiasi significato, o concetto, e qualsiasi referente, o cosa, o pratica corrispondente. L'Albo, quanto agli psicoterapeuti, si presenta come un insieme che potrebbe essere sia vuoto – cioè non riferirsi a nessuno, a nessuna azione, a nessuna pratica –, sia pieno di tutti, ma proprio tutti coloro che nella società hanno una vita di relazione con qualcun altro.

Di ciò il legislatore, dopo tanti anni di sforzi, sembra essere stato consapevole: cioè che nessuna definizione generale, o meglio «minima» – attenzione a questa parola – di psicoterapia può essere formulata. Dopo tanti anni, *perseverare diabolicum*. Per versione.

Ciò facendo, non ha fatto che raggiungere la conclusione già a tutti nota da tempo: che le più diverse «psicoterapie» - potrei elencarne almeno una decina, da Freud ai comportamentisti, per non citare che quelle che si sono fatte maggiormente conoscere - non hanno alcun minimo in comune. Non una psicologia, né un concetto di «psiche», né i concetti di terapia, malattia, normalità, patologia, diagnosi, tecnica, strumenti, guarigione, salute, né un qualsivoglia concetto di formazione a tutto ciò; lo stesso per le cose, ossia le pratiche di questi termini e concetti.

Inoltre, se è più o meno vero che la suddetta decina e più di pratiche hanno almeno in comune l'essere esercitate professionalmente, il contenuto della gran parte di esse infrange per sua natura l'argine professionistico. Come è sempre stato fatto osservare, il contenuto di quelle tra esse, e sono le più, che si avvalgono di una pratica discorsiva (si parla), non differisce dal contenuto di molte altre pratiche discorsive: dall'aiuto amichevole, alla direzione spirituale, all'opera verbale di persuasione di qualsiasi natura, politica e culturale, all'educazione dei figli da parte

dei genitori, come degli studenti da parte degli insegnanti. «La» psicoterapia - sottolineo l'articolo determinativo - non esiste, proprio come «la» religione, il che non impedisce, al contrario, alle religioni di esistere. Anzi, «le» religioni sarebbero illegalmente minacciate nella loro esistenza proprio dall'imposizione di quel «La» generale.

Questa legge è stata costruita nella formale, e consapevole, assenza di qualsiasi significato e qualsiasi referente della parola «psicoterapia». Ciò comporta che essa riguarda nessuno e tutti, tanto soggetti quanto comportamenti. Per questo concludo che questa «legge» non è una legge (almeno in uno stato di diritto). Ecco perché si domanda agli «psicoterapeuti» di correre a iscriversi al suo Albo: facendolo, essi creeranno l'oscura oscurantistica supposizione dell'esistenza del minimo comune, del «La». Dopo averlo fatto, saranno ricattati per averlo fatto.

Secondo alcune interpretazioni autorevoli, solo gli psicoanalisti avrebbero il diritto (ma quale?, con questa «legge» non siamo più nel diritto) di non iscriversi. Ma perché mai noi psicoanalisti soltanto godremmo di un simile privilegio premoderno? Nel diritto moderno ciò è escluso: o tutti o nessuno. Ma si comprende il perché di questa agitata eccezione: perché l'eccezione crea l'illusione che ci sia la regola. Ma proprio del contrario si tratta in questo caso: non c'è regola. Si è cercato di disciplinare una non-omologia nel reale con un disordine istituzionale. Insomma: poiché «psicoterapia» non è in alcun modo un principio classificatorio, si domanda di autoclassificarsi come tali, fino a concedere che taluni potrebbero non autoclassificarsi come tali, come eccezione all'autoclassificazione, che è già eccezione. Una legge che per principio è legge d'eccezione. Ricordiamo Carl Schmitt.

Qualcuno ha detto: «Questa legge è un fatto». Non è vero: questa non-legge è un non-fatto, un disfatto. Trascuro l'ipotesi del misfatto. Non siamo neppure nella problematica della legge ingiusta: qui si tratta del disordine legale dell'usurpazione.

Prima di concludere, rammento uno dei «fatti» molto menzionati negli scorsi anni per creare consenso intorno a questa legge. In breve, il dovere di ordine pubblico di tutelare gli «uten-

ti» (che parola!) nei confronti degli psicologi «selvaggi». Senza ora ricostruire il senso di questa parola nata una settantina di anni fa in ambito freudiano, voglio informare che questo preteso fatto è una bugia volgare e clamorosa. Non è vero che il danno psichico procurabile a qualcuno, è inversamente proporzionale alla competenza dell'operatore, come nel caso del medico abusivo o del medico inesperto. Al contrario: per procurare un danno psicologico bisogna saperla lunga, avere molta esperienza, essere un perverso di lungo corso. Il nostro piccolo «selvaggio» tutt'al più fa perdere un po' di tempo e denaro a qualcuno.

Tuttavia ho scritto questo articolo non perché io provi grande interesse per questo particolare caso di abortività giuridica, ma solo perché è particolare, ossia perché allude a un tutto futuro di cui questo caso è un'avanguardia. La domanda è: che cosa sarebbe un mondo generalmente (dis)ordinato da un sistema di leggi usurpative come questa?, di cui - ma mi ripeto - è scorretto o illusorio sostenere che ha raccolto un fatto nella realtà (le psicoterapie) per ordinarlo giuridicamente.

Starei per rispondere: sarebbe il neo-neo-fascismo perfetto, se non ricordassi che il nostro secolo è stato devastato anche da altri totalitarismi, che non il fascismo.

Molti libri sono stati scritti sulle somiglianze e differenze tra fascismo, nazionalsocialismo, stalinismo. Probabilmente quanto al passato permangono differenze irriducibili. Ma forse i tempi diventano maturi per l'identità. Allora, per rispondere alla domanda bisognerebbe forgiare una nuova parola. Lancerei, lì per lì, un neologismo: sarebbe il perfetto illegalismo. Che è forse l'ultima parola del legalismo, o del giuridismo moderno.

I nostri tempi vivono già di omologazione culturale: qui abbiamo il passaggio all'imperativo oscuro di uniformazione paragiuridica.

Basta il buon senso unito a una minima affezione per la propria esperienza – che si sia religiosi o curatori d'anime laici – per sapere che l'accettare di definirsi secondo un minimo comune (inesistente), è un suicidio (che poi, come tanti suicidi, è un omicidio rivolto su se stessi). E basta un passo in più per sapere che l'imperativo del minimo comune, è lui il nemico del dialogo e

del confronto tra differenti (che in ambito dichiaratamente religioso si chiama ecumenismo).

La ricerca del minimo è forse la più pura e ripugnante espressione di intolleranza che io abbia incontrato: infatti equivale alla forzatura a rinunciare a ciò cui più si tiene. In questa ricerca c'è puro odio, guerra religiosa e civile: che sia fatta, purché non sia detta.

Sull'intolleranza, secondo me bisogna anche sapere questo: se l'intolleranza agisce contro le differenze, è perché non tollera la verità delle differenze. È una questione di principio. O di controprincipio.

Non si tratta di star fuori da questa legge, come si esprimono alcuni, ma di non diventare fuorilegge entrandoci.